



PROVINCIA DI MANTOVA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E PER LA
CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

Adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n.12 del 25 marzo 2008.

**REGOLAMENTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

INDICE

ART. 1	FINALITÀ ED AREE DI INTERVENTO	PAG. 3
ART. 2	TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI	PAG. 3
ART. 3	SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI E LIMITAZIONE ALLA CONCESSIONE	PAG. 3
ART. 4	AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG. 4
ART. 5	MODALITÀ PROCEDIMENTALE	PAG. 4
ART. 6	FORMULAZIONE DELLE ISTANZE	PAG. 4
ART. 7	CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	PAG. 5
ART. 8	COMPETENZE ISTRUTTORIE	PAG. 5
ART. 9	MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE	PAG. 5
ART. 10	VERIFICA	PAG. 6
ART. 11	SOSPENSIONE O REVOCA	PAG. 6
ART. 12	ALTRE PROVVIDENZE	PAG. 6
ART. 13	PUBBLICITÀ	PAG. 6
ART. 14	ALBO DEI BENEFICIARI	PAG. 6
ART. 15	COMUNICAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI	PAG. 7
ART. 16	PATROCINIO	PAG. 7
ART. 17	CRITERI DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO	PAG. 7
ART. 18	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PATROCINIO	PAG. 7
ART. 19	USO DEL GONFALONE	PAG. 7
ART. 20	DISPOSIZIONI FINALI	PAG. 8
ART. 21	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	PAG. 8

**REGOLAMENTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

ART. 1 - FINALITÀ' ED AREE DI INTERVENTO

1. La Provincia di Mantova stabilisce con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati nel campo della promozione di attività al fine di incentivare lo sviluppo della Comunità Provinciale, dando applicazione all'articolo 12 della legge 07/0871990, n. 241.

2. Stabilisce altresì i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, promosse da soggetti pubblici e privati che si svolgono all'interno del territorio provinciale.

3. Disciplina inoltre l'uso del Gonfalone dell'Ente.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

1. I contributi di cui all'art. 1 comma 1 sono concessi dalla Provincia per le seguenti aree di intervento:

- attività culturali, educative, di orientamento e formative;
- attività volte allo sviluppo economico;
- attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
- attività volte alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- attività volte alla promozione e sviluppo del turismo;
- attività volte alla promozione della cultura in materia di sicurezza stradale;
- attività finalizzate allo sviluppo della mobilità sul territorio provinciale;
- attività celebrative;
- altre attività rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente.

2. La tipologia dei contributi da erogare per ognuno delle aree di intervento di cui al comma 1, è la seguente:

- contributo per attività istituzionali ordinarie annuali;
- contributo per iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza per la comunità provinciale.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI E LIMITAZIONE ALLA CONCESSIONE

1. I contributi sono concessi a:

- Enti pubblici, Consorzi di enti locali;
- Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività e iniziative di specifico e particolare interesse in favore della Comunità Provinciale;
- Soggetti privati e soggetti del terzo settore;
- Comitati, organismi rappresentativi di interessi diffusi, cooperative sociali.

2. Ad uno stesso soggetto non può essere corrisposto più di un contributo per la stessa iniziativa.

Inoltre, uno stesso soggetto non può presentare, al fine di concorrere all'erogazione di contributi, il medesimo progetto per più aree di intervento; ogni assessore, compatibilmente con le disponibilità di bilancio può eventualmente valutare possibili sinergie con altri assessorati per il cofinanziamento di iniziative aventi valenza trasversale fra più aree di intervento.

3. Non possono essere concessi contributi a favore di organizzazioni partitiche o loro articolazioni politico-organizzative.

4. Saranno effettuate, a cura del Servizio competente, verifiche periodiche a campione, finalizzate al monitoraggio del rispetto dei requisiti e delle condizioni per l'erogazione dei contributi.

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

- a) contributi, mutui, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, da erogare in attuazione di funzioni delegate e subdelegate;
- b) le quote associative e i contributi ad Enti ed Istituzioni cui la Provincia partecipa in base ai relativi Statuti;
- c) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali o ad accordi formulati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni fra le parti;
- d) gli interventi socio-assistenziali effettuati in rapporto convenzionale;
- e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente alla Provincia;
- f) i trasferimenti agli Enti locali e Camera di Commercio per iniziative ed attività rientranti nella programmazione delle attività della Provincia.

ART. 5 - MODALITÀ PROCEDIMENTALE

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Provincia stanziava ogni anno nel proprio bilancio, secondo le disponibilità finanziarie, somme destinate alla concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ad Enti pubblici e privati, ad Associazioni, Comitati, Istituzioni che svolgono attività rientranti negli indirizzi programmatici dell'ente.

2. Ogni assessorato competente, adotterà, nell'ambito del piano esecutivo di gestione, specifiche linee di indirizzo per aree di intervento per la concessione di contributi nell'anno di riferimento.

3. Il Responsabile del provvedimento di concessione del beneficio economico, competente per materia, predisporrà un Avviso in cui renderà pubbliche le linee di indirizzo annuali per l'erogazione di contributi adottate dalla Giunta per la specifica area di intervento, in coerenza con la programmazione di bilancio, e fisserà un termine per la raccolta delle domande di contributo.

4. Il termine per la raccolta delle domande sarà fissato, per ogni settore, al 31 maggio e al 30 Ottobre di ogni anno (se tale termine scade di sabato o domenica il termine da assegnare nell'avviso, a cura dei Responsabili competenti ad adottare il provvedimento di concessione, sarà il primo giorno successivo non festivo).

ART. 6 - FORMULAZIONE DELLE ISTANZE

1. Le domande di contributo dovranno essere redatte utilizzando il modulo predisposto dall'ente che ne determina il contenuto, rendendolo disponibile sul sito istituzionale insieme all'avviso per la presentazione delle istanze e presso il Servizio Relazioni con il Pubblico dell'Ente.

2. Sul sito Istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata alla modulistica per l'erogazione di contributi, sarà reperibile, oltre al relativo modulo, l'avviso, una schedatura con l'indicazione della normativa di riferimento e del Responsabile del procedimento.

3. Il possesso dei requisiti richiesti per usufruire dei benefici di cui al presente regolamento e le certificazioni relative saranno rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 7 - CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I Responsabili competenti, in base alle risorse disponibili e al numero delle istanze ammissibili predispongono i piani di riparto con riferimento agli indirizzi specifici adottati dalla Giunta in sede di predisposizione del piano esecutivo di gestione ed ai seguenti criteri generali:

a) per attività istituzionali ordinarie annuali:

- assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
- utilità, importanza e rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
- coerenza e attinenza dell'attività con i programmi Provinciali;
- incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari, o del lavoro giovanile, o di iniziative ecocompatibili, o di partenariato, o che coinvolgono persone diversamente abili, o altri cittadini socialmente svantaggiati;
- rilevanza territoriale dell'attività;
- entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica;

b) per attività specifiche e singole iniziative:

- rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico-naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
- conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia;
- valenza e ripercussione territoriale;
- entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative ed attività non a carattere solidaristico e assistenziale;
- rappresentatività del soggetto proponente;
- rapporto fra il costo previsto documentalmente ed il risultato ipotizzato;
- entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica;
- buon esito di precedenti esperienze.

ART. 8 - COMPETENZE ISTRUTTORIE

1. Esaurita l'istruttoria, il responsabile dell'adozione del provvedimento di concessione del beneficio economico assume la determina di assegnazione dei contributi.

2. La pubblicazione della determina che adotta il piano di riparto e motiva l'esclusione dall'ammissione al contributo sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito dell'ente e costituirà comunicazione agli interessati ai sensi della legge 241 del 1990 e successive modificazioni.

3. I termini di conclusione del procedimento sono fissati in conformità a quanto previsto dal regolamento sull'attività amministrativa, sull'accesso agli atti e documenti amministrativi.

ART. 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE

1. L'erogazione delle provvidenze è disposta nel seguente modo:

a) contributo per le attività istituzionali ordinarie annuali:

in un'unica soluzione, sulla base del piano di riparto disposto con determinazione dirigenziale;

b) contributi per attività e/o iniziative specifiche:

in un'unica soluzione, per la singola iniziativa, a conclusione della stessa, sulla base del piano di riparto disposto con determinazione dirigenziale;

c) in presenza di particolari esigenze, il contributo potrà essere erogato preventivamente o per acconto, fatto salvo l'impegno del beneficiario di produrre le attestazioni di cui al successivo art.10 comma 1, entro due mesi dalla conclusione dell'iniziativa.

ART. 10 - VERIFICA

1. L'erogazione dei contributi è subordinata all'attestazione, da parte del beneficiario dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa o dell'attività ed alla rendicontazione dei costi sostenuti e delle eventuali entrate realizzate.
2. La mancata presentazione delle attestazioni richieste, impedisce l'erogazione del contributo e comporta la revoca di quelli in precedenza erogati in via preventiva o a titolo di acconto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. c)-.
3. Qualora in sede di consuntivo, si verificano significative diversità rispetto al preventivo, il Dirigente valuterà eventuali decurtazioni del contributo concesso.

ART. 11 - SOSPENSIONE O REVOCA

1. Qualora da specifiche verifiche emergano omissioni, irregolarità, o ritardi che pregiudichino il buon esito dell'attività o si evidenzino un'utilizzazione delle provvidenze difforme dalla designazione prestabilita, il Responsabile del provvedimento di concessione sospende l'intervento.
2. In caso di persistenza o irreversibilità della situazione irregolare, può essere disposta la revoca del provvedimento, fatte salve eventuali azioni di recupero.

ART. 12 - ALTRE PROVVIDENZE

1. Costituiscono particolari forme di provvidenze, i premi di rappresentanza, gli omaggi quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, conferiti su disposizione del Presidente, o degli Assessori, in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche e con altri fini sociali.

ART. 13 - PUBBLICITÀ

1. I soggetti titolari delle provvidenze e/o dei contributi economici sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività e/o iniziative, che esse usufruiscono del contributo della Provincia, mediante la pubblicazione del logo dell'ente.

ART. 14 - ALBO DEI BENEFICIARI

1. E' istituito ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 07/04/2000, n. 118, l'albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti sussidi e benefici economici a carico del bilancio Provinciale.
2. L'albo è aggiornato con appositi elenchi annuali, resi pubblici sul sito istituzionale dell'ente.
3. L'Albo è suddiviso in settori di intervento e deve riportare i dati anagrafici dei beneficiari, le finalità dell'intervento, l'importo o valore economico corrispondente, la durata dello stesso, le disposizioni di legge o di regolamento in base alle quali sono state concesse le erogazioni, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
4. Il Responsabile del provvedimento di concessione del beneficio economico dovrà provvedere a comunicare ogni tre mesi al Settore individuato, l'elenco dei soggetti a cui sono stati erogati contributi secondo lo schema predisposto, ai fini dell'aggiornamento dell'Albo, avendo cura di specificare le provvidenze concesse non soggette a pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
5. L'Albo, con i relativi aggiornamenti annuali, è pubblicato, all'Albo Pretorio della Provincia, e all'Albo Telematico sul sito istituzionale dell'Ente e può essere consultato, da qualunque cittadino.

ART. 15 - COMUNICAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. I Responsabili competenti all'istruttoria delle procedure di erogazione dei contributi sono tenuti a comunicare al Presidente della Commissione Consiliare competente per materia, ogni sei mesi, gli elenchi delle provvidenze concesse. Il Presidente della commissione provvederà ad informarne la Commissione.

ART. 16 - PATROCINIO

1. Il patrocinio è concesso a:
Comuni, Circoscrizioni Comunali, altri Enti Pubblici,
Università,
Associazioni ed altri Organismi che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia e validità alle iniziative programmate.

ART. 17 - CRITERI DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio può essere concesso soltanto a quelle iniziative e manifestazioni che coinvolgano parte o tutto il territorio provinciale o abbiano una rilevante ricaduta per il territorio e la comunità provinciale e che rappresentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell'Ente;
siano corrispondenti alle esigenze di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico che la Provincia rappresenta.

2. Le domande di patrocinio devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente e devono illustrare contenuti, fini, tempi e modalità di svolgimento delle iniziative. I rispettivi modelli saranno predisposti e pubblicati sul sito istituzionale a cura dei responsabili competenti all'istruttoria della procedura di concessione.

3. I soggetti che beneficiano del patrocinio sono di norma autorizzati all'uso dello stemma e del logo della Provincia.

4. La concessione di patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'Ente.

5. Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio provinciale, purchè presentino un contenuto strettamente legato alle finalità istituzionali della Provincia.

ART. 18 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PATROCINIO

1. Le domande di patrocinio devono essere inoltrate al Settore competente per materia, di norma, almeno venticinque giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

2. La richiesta di concessione di patrocinio viene opportunamente istruita previa formulazione di un parere tecnico di conformità ai criteri di concessione di cui all'articolo 17 da parte del Responsabile competente per materia su proposta dell'Assessore di riferimento, ed inoltrata al Presidente dell'Amministrazione Provinciale per le conseguenti decisioni.

3. E' fatto obbligo ai beneficiari della concessione del patrocinio di far risultare dagli atti, manifesti o altro materiale pubblicitario, la dicitura attestante che l'iniziativa si svolge con il patrocinio della Provincia di Mantova.

ART. 19 - USO DEL GONFALONE

1. Il Gonfalone della Provincia è conservato presso la sede istituzionale della Provincia;

2. Il Presidente della Provincia stabilisce la partecipazione del Gonfalone alle manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie valutandone la conformità ai fini pubblici ed agli interessi collettivi dei quali la Provincia è depositaria.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La Giunta Provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento.

2. Gli atti relativi alla concessione dei finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo Pretorio e all'albo telematico sul sito istituzionale dell'ente per la durata prevista dalla legge.

3. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione in qualunque momento, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento generale per l'accesso agli atti.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il decorso del termine previsto nel comma 3 dell'art. 12 dello Statuto Provinciale.

2. Il Segretario Generale apporrà in calce all'originale del presente regolamento la data della pubblicazione e ne certificherà la data dell'entrata in vigore.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni interne dell'Ente che risultino incompatibili con le norme in esso contenute o dalle stesse implicitamente superate.